

L'imprenditore individuale e ComUnica

Nessuno può sostituirsi all'imprenditore (salvo il rilascio di procura notarile) per la sottoscrizione digitale della distinta Fedra del Registro Imprese (*parere prot. n. 101914 del 03 agosto 2010 – Mise*)

Con il parere suindicato il Ministero dello Sviluppo Economico, sconfessando in parte sé stesso e ciò che affermò con la circolare 3616/C del 15 febbraio 2008 a firma dell'allora Viceministro Sergio D'Antoni, afferma oggi che la distinta Fedra allegata alla pratica ComUnica deve essere **obbligatoriamente** sottoscritta in forma digitale dall'imprenditore individuale (ma ciò vale anche, in alcuni casi, per il socio di società personali e per il rappresentante di società di capitali) ovvero da chiunque lo rappresenti **mediante procura con autentica notarile**.

Va quindi in soffitta la "procura speciale" non autenticata già prevista e utilizzata da Unioncamere ancor prima dell'avvento di ComUnica?

Pur condividendo l'assunto del Ministero (già per altro espresso nella Circolare 3575/C del 2004), per cui i commi 2-quater e 2-quinquies dell'art. 31 della Legge 340/2000 (introdotti dal comma 2 dell'art. 54 della Legge Finanziaria 2004) hanno carattere di norma speciale e pertanto anche i commercialisti e gli esperti contabili che ne beneficiano, non possono sottoscrivere mediante utilizzo "dell'apposito incarico" previsto da quelle norme, le istanze rivolte al Registro Imprese da imprenditori individuali, lascia assolutamente perplessi il parere emanato, secondo cui una eventuale procura rilasciata dall'imprenditore per la sottoscrizione digitale in sua vece della distinta Fedra, debba recare l'autentica notarile.

Tale assunto non può essere condiviso per i seguenti motivi:

1. L'articolo 1392 del codice civile intitolato "Forma della procura" sancisce che la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere (concetto già espresso e ribadito dallo stesso Mise nella circolare 3616/C).
2. La sottoscrizione della distinta Fedra del Registro Imprese, al pari di tutte le distinte dei files allegati a ComUnica, non richiede, ab substantiam, la firma autenticata dal notaio, ma solo la firma autografa non soggetta ad autenticazione della sottoscrizione se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione ovvero qualora sia inviata (anche per fax o per via telematica) o presentata da terzi, dovrà essere ad essa allegata fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore (ex c. 3, art. 38 D.P.R. 445/2000). Detta previsione è conforme al dettato dell'art. 2189 del codice civile che prevede l'iscrizione nel Registro Imprese mediante domanda sottoscritta dall'interessato (comma 1), sottoscrizione di cui l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità (comma 2).

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

3. Conseguentemente ai punti 1) e 2) risulta sufficiente che la procura per la sottoscrizione della distinta Fedra sia rilasciata nelle forme previste dal c. 3, dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e non necessita, quindi, di autentica notarile; il procuratore, così nominato, firmerà poi digitalmente la distinta come previsto dal c. 2 del medesimo articolo;
4. La previsione ministeriale della necessità di una procura con autentica notarile non risulta suffragata da alcuna disposizione normativa (neppure di natura ministeriale) che, peraltro, non viene citata nemmeno dal Dr. Francesco Vecchio, Direttore Generale del Mise, che firma il parere per il Ministero.
5. La procura speciale sottoscritta con firma autografa non autenticata, è esplicitamente prevista dalla "Guida all'invio telematico delle pratiche al Registro Imprese", predisposta da Unioncamere, al n. 2 del paragrafo 6).
6. Secondo il parere del Mise "*... nel caso della modulistica "registro imprese", permangono i criteri di legittimazione alla sottoscrizione illustrati nella circolare n. 3575/C del 20 aprile 2004 alla luce dei quali, escludendo i casi nei quali la legge abbia introdotto regimi peculiari, la sostituzione dell'obbligato alla sottoscrizione della specifica distinta dovrà attuarsi attraverso una procura redatta secondo formalità "piene" (ovverossia con autentica notarile) previste dalla legge* (quale?). La circolare richiamata (emanata dall'allora Ministero delle Attività Produttive), che tratta della trasmissione telematica di atti societari da parte dei soggetti iscritti nell'attuale lettera A dell'Albo Unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nell'ultimo paragrafo così recita "Appare comunque di tutta evidenza che il comma 54, dell'art. 2, della legge finanziaria non pone alcuna preclusione (né di converso alcuna esclusiva) per qualsivoglia ordine professionale (o intermediario abilitato o altro soggetto) differente dai commercialisti, ragionieri e periti commerciali, nello svolgimento delle attività di invio dei "dati" al registro delle imprese, in nome e per conto dei soggetti obbligati. E' infatti insito nel dettato normativo, che l'unica differenziazione per i soggetti ivi contemplati, è quella di avvalersi delle modalità "dell'apposito incarico", di cui al predetto art. 2, comma 54, **mentre tutti gli altri soggetti devono essere ordinariamente delegati dall'obbligato**". L'utilizzo dell'avverbio "ordinariamente" ci riporta inevitabilmente al punto 1) di questi motivi e alla previsione legislativa dell'art. 1392 del codice civile, laddove si statuisce che la procura deve esser conferita con le medesime forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere, contratto che è previsto dall'art. 2189 del medesimo codice.

Se è vero, come è vero, quanto asserito dal Mise nel parere in questione:

- che attualmente la pratica ComUnica è solamente una "collezione" di files e che ciò non modifica in alcun modo la normativa di riferimento di ciascuna Amministrazione coinvolta;
- che per quanto riguarda la modulistica del "registro imprese" detta normativa di riferimento è rinvenibile nelle norme del codice civile e nella norma speciale di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies dell'art 31 della Legge 340/2000;

si può senz'altro convenire con il parere ministeriale laddove afferma che la procura speciale prevista dalla circolare n. 3616/C è utilizzabile esclusivamente ai fini della sottoscrizione digitale

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

della distinta relativa al “modello Comunicazione” (il cosiddetto “bustone”), anche perché la sua struttura non contiene tutti i dati e gli elementi previsti nella procura speciale Unioncamere che dal 2003 accompagna la distinta Fedra e che non è mai stato necessario autenticare dal notaio.

Qualora la distinta non venga digitalmente firmata dall’imprenditore perché impossibilitato o non in possesso del certificato di firma digitale, questa “vecchia” procura, non essendo modificata la normativa di riferimento, dovrebbe essere, quindi, ancora allegata alla distinta Fedra contenuta in ComUnica, ma della suddetta distinta è parte integrante anche la “nuova” procura di ComUnica, essendovi obbligatoriamente allegata anziché esserlo, come dovrebbe, al “bustone” e contenendo il codice univoco di identificazione della pratica attribuito dal Registro Imprese.

A questo punto, per non dover allegare due procure, la salomonica soluzione è quella di prevedere a livello normativo l’unificazione della procura “vecchia” con quella “nuova” in un unico modello che non richieda l’autentica notarile, così come risulta aver già autonomamente operato il Conservatore del Registro Imprese di Sondrio.

Sondrio, 17 agosto 2010

Allegati:

- ✓ procura Unioncamere del 2003;
- ✓ procura ComUnica;
- ✓ procura “integrata” predisposta dal R.I. di Sondrio.

Dott. Rag. Giuseppe Zambon